

Codice A1813B

D.D. 29 luglio 2020, n. 2006

D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. n° 4/2009". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale per la taglio di diradamento in boscaglia d'invasione, in deroga all'art. 22 del Regolamento Forestale, in Comune di Pramollo - Richiedente: comune di Massello (P. IVA 06390360011) - Istanza n° 53632/2020/422



ATTO DD 2006/A1813B/2020

DEL 29/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 - "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. n° 4/2009". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale per la taglio di diradamento in boscaglia d'invasione, in deroga all'art. 22 del Regolamento Forestale, in Comune di Pramollo – Richiedente: comune di Massello (P. IVA 06390360011) - Istanza n° 53632/2020/422

Visti:

- l'istanza di autorizzazione n° 53632/2020/422, pervenuta in data 20/05/2020, protocollo in ingresso n. 25084/A1813B, presentata dal comune di Massello (P. IVA 06390360011), con sede in Borgata Roberso, 1 - 10060 Massello (TO) per realizzare interventi selvicolturali su superfici di proprietà pubblica identificate al N.C.T. del comune di Pramollo, Località Monte Servin, foglio 24, particella n° 68 e foglio 25, particelle n° 4 e 5, per una superficie pari a 12,60 ha;
- il progetto dell'intervento di utilizzazione allegato all'istanza, redatto dal Dott. For. Ribotta Fabio, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al n° 955B;
- il verbale istruttorio redatto in data 14/07/2020 dal Funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del relativo progetto di intervento, Dott. For. Magnani Cristina, allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che:

- l'intervento previsto interessa una superficie di proprietà pubblica individuata al N.C.T. del comune di Pramollo, Località Monte Servin, foglio 24, particella n° 68 e foglio 25, particelle n° 4 e 5, per una superficie pari a 12,60 ha; la particella 5 del foglio 25 sarà interessata solamente dal passaggio delle linee di gru a cavo;
- la superficie interessata dall'intervento non ricade all'interno di aree protette, siti della Rete Natura 2000 o boschi da seme;
- l'intervento proposto interessa un soprassuolo contraddistinto in parte da Boscaglie d'invasione st.

montano (tipo forestale BS32X), in parte da Faggeta oligotrofica (tipo forestale FA60X). Lo storico fenomeno di abbandono dei vecchi pascoli ha creato i presupposti per lo sviluppo del bosco, attualmente allo stadio di boscaglia d'invasione con all'interno alcuni nuclei di faggeta probabilmente già presenti al tempo dell'utilizzo pastorale intenso dell'area, per l'approvvigionamento di legname da ardere. In particolare nell'area oggetto dell'intervento selvicolturale si sviluppa una giovane fustaia mista, principalmente costituita da sorbo degli uccellatori, acero di monte, maggiociondolo e betulla. Le latifoglie sono quelle tipiche del bosco montano d'invasione. Sono presenti anche esemplari di faggio, distribuiti in nuclei di faggeta, e sporadici esemplari di abete bianco. La fertilità è in media abbastanza bassa;

- l'intervento si configura come un diradamento selettivo, a tratti anche di forte intensità, volto a favorire gli individui più stabili, con chioma espansa e regolare e con miglior portamento, eliminando i soggetti malconformati, deperienti o eccessivamente ramosi, e volto a favorire la mescolanza delle specie, in particolare liberando, ove possibile, esemplari di faggio e abete bianco o comunque di specie differenti dal sorbo degli uccellatori. La copertura residua in alcune aree, dove l'intervento è più intenso, risulta inferiore al 50%;

- non è attesa rinnovazione al termine dell'intervento;

- il prelievo totale è di circa 618 m³, pari a 49 m³/ha, con un indice di prelievo medio in volume pari a circa il 52%;

- l'intervento non rispetta l'indice di copertura previsto dall'art. 22 del Regolamento Forestale vigente, pertanto viene richiesta l'autorizzazione in deroga allo stesso articolo; nella nota prot. 28894/A1813A dell'11/06/2020 viene chiarito che l'indice di copertura medio al termine dell'intervento sarà del 39%. Nella zona di boscaglia l'incidenza dell'intervento sulla copertura risulta maggiore poiché sono presenti pochi individui con le caratteristiche di stabilità e vitalità ricercate, mentre nella faggeta verrà rispettato l'indice di copertura prescritto dall'art. 22 del Regolamento Forestale;

- sono state contrassegnate le piante da rilasciare con anello di vernice al fusto di colore ROSSO e bollo di vernice al piede in posizione non asportabile;

- è previsto l'esbosco con gru a cavo ed utilizzo della viabilità esistente. Secondo il progetto d'intervento è possibile anche che venga realizzata una via di esbosco terrestre ma la stessa non viene descritta né individuata sulla cartografia tecnica allegata al progetto;

- la Ditta utilizzatrice risulta iscritta all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte al n° 252;

Considerato che:

- con la nota prot. n° 25599/A1813B del 25/05/2020 è stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente la sua sospensione dovuta alle misure straordinarie di contrasto della emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19 mediante confinamento sociale, che hanno imposto precise restrizioni alla libera circolazione delle persone e non consentono di effettuare sopralluoghi in situ;

- alla istanza è stata allegata documentazione fotografica che illustra lo stato del popolamento;

Ritenuto pertanto di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento Forestale, la realizzazione degli interventi previsti nel progetto allegato alla richiesta di autorizzazione n° 53632/2020/422, con le seguenti prescrizioni:

- l'esbosco dovrà avvenire unicamente utilizzando linee di gru a cavo e viabilità esistente. Qualora si rendesse necessario aprire una via di esbosco terrestre, anche se conforme a quanto previsto dalla lettera c, comma 1 dell'art. 52 del Regolamento forestale, la stessa dovrà essere autorizzata ai sensi dell'art. 6 dello stesso Regolamento;

- dovrà essere effettuato un monitoraggio delle aree oggetto di intervento nel corso dei successivi cinque anni dalla ultimazione delle operazioni di utilizzazione. Ove la rinnovazione presente o quella futura non garantisse un sufficiente grado di sostituzione dovranno essere effettuati degli interventi mirati di sotto-piantumazione con specie autoctone adatte alla stazione, secondo quanto

previsto dall'art. 13 del Regolamento Forestale;

- il pascolo nelle aree oggetto di intervento è vietato per un periodo di cinque anni. Tale divieto deve essere reso noto mediante affissione di specifici avvisi, e potrà essere rimosso unicamente quando non ciò comprometta la conservazione e rinnovazione del popolamento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 17/10/2016;

per le ragioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali"
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste"
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento"
- il D.P.G.R. n° 2/R del 08/02/2010, recante "Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte (art. 31, Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)"
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008;

determina

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento Forestale, in base alle risultanze formulate nel Verbale istruttorio allegato al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale (Allegato A), il comune di Massello (P. IVA 06390360011), con sede in Borgata Roberso, 1 - 10060 Massello (TO) per realizzare un intervento selvicolturale, descritto nella istanza di autorizzazione n° 53632/2020/422 e nel progetto ad essa allegato, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, ricadente su superfici di proprietà pubblica identificate al N.C.T. del comune di Pramollo, Località Monte Servin, foglio 24, particella n° 68 e foglio 25, particelle n° 4 e 5, per una superficie pari a 12,60 ha, con le seguenti prescrizioni:

- l'esbosco dovrà avvenire unicamente utilizzando linee di gru a cavo e viabilità esistente. Qualora si rendesse necessario aprire una via di esbosco terrestre, anche se conforme a quanto previsto dalla lettera c, comma 1 dell'art. 52 del Regolamento forestale, la stessa dovrà essere autorizzata ai sensi dell'art. 6 dello stesso Regolamento;

- dovrà essere effettuato un monitoraggio delle aree oggetto di intervento nel corso dei successivi cinque anni dalla ultimazione delle operazioni di utilizzazione. Ove la rinnovazione presente o quella futura non garantisca un sufficiente grado di sostituzione dovranno essere effettuati degli interventi mirati di sotto-piantumazione con specie autoctone adatte alla stazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento Forestale;

- il pascolo nelle aree oggetto di intervento è vietato per un periodo di cinque anni. Tale divieto deve essere reso noto mediante affissione di specifici avvisi, e potrà essere rimosso unicamente quando

non ciò comprometta la conservazione e rinnovazione del popolamento.

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- gli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34);
- la dichiarazione di regolare esecuzione redatta da tecnico forestale abilitato (art. 6, comma 5).

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle Leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/201

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di
Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 - Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste"

Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale Forestale n° 8/R/2011

Istanza n° 53632/2020/422 - Richiedente: Comune di Massello

Località intervento: comune di Pramollo, località Monte Servin

Intervento: taglio di diradamento in boscaglia d'invasione, in deroga all'art. 22 del Regolamento Forestale

VERBALE ISTRUTTORIA RILASCIO AUTORIZZAZIONE

La sottoscritta Magnani Dott. For. Cristina, Funzionario della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, incaricata dal Responsabile del Settore Tecnico Regionale Area metropolitana di Torino, Elio Dott. For. Pulzoni, dell'istruttoria tecnica della istanza di autorizzazione n° 53632/2020/422, prot. n° 25084/A1813B del 20/05/2020 presentata dal comune di Massello (P. IVA 06390360011), con sede in Borgata Roberso, 1 - 10060 Massello (TO) per realizzare interventi selvicolturali su superfici di proprietà pubblica identificate al N.C.T. del comune di Pramollo, Località Monte Servin, foglio 24, particella n° 68 e foglio 25, particelle n° 4 e 5, per una superficie pari a 12,60 ha;

Visti:

- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", di seguito denominato "Regolamento forestale", come modificato con il D.P.G.R. n° 4/R del 6 luglio 2015, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 2/R del 08/02/2010, recante "Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte (art. 31, Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)";
- l'istanza di autorizzazione numero n° 53632/2020/422, prot. n° 25084/A1813B del 20/05/2020, presentata, secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n° 8/R/2011, da Willy Micol in qualità di legale rappresentante del Comune di Massello, soggetto gestore delle superfici boscate del Comune di Pramollo;
- il progetto degli interventi selvicolturali allegato all'istanza, redatto dal Dott. For. Ribotta Fabio, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al n° 955B;
- la nota di chiarimento inviata in data 11/06/2020 (prot. di ricevimento n° 28894/A1813B);

Considerato che:

- l'intervento previsto interessa una superficie di proprietà pubblica individuata al N.C.T. del comune di Pramollo, Località Monte Servin, foglio 24, particella n° 68 e foglio 25, particella n° 4, per una superficie pari a 12,60 ha; la particella 5 del foglio 25 sarà interessata solamente dal passaggio delle linee di gru a cavo;
- la superficie interessata dall'intervento non ricade all'interno di aree protette, siti della Rete Natura 2000 o boschi da seme;
- l'intervento proposto interessa un soprassuolo contraddistinto in parte da Boscaglie d'invasione st. montano (tipo forestale BS32X), in parte da Faggeta oligotrofica (tipo forestale FA60X). Lo storico fenomeno di abbandono dei vecchi pascoli ha creato i presupposti per lo sviluppo del bosco, attualmente allo stadio di boscaglia d'invasione con all'interno alcuni nuclei di faggeta probabilmente già presenti al tempo dell'utilizzo pastorale intenso dell'area, per l'approvvigionamento di legname da ardere. In particolare nell'area oggetto dell'intervento selvicolturale si sviluppa una giovane fustaia mista, principalmente costituita da sorbo degli uccellatori, acero di monte, maggiociondolo e betulla. Le latifoglie sono quelle tipiche del bosco montano d'invasione. Sono presenti anche esemplari di faggio, distribuiti in nuclei di faggeta, e sporadici esemplari di abete bianco. La fertilità è in media abbastanza bassa con substrato roccioso;
- l'intervento si configura come un diradamento selettivo, a tratti anche di forte intensità, volto a favorire gli individui più stabili, con chioma espansa e regolare e con miglior portamento, eliminando i soggetti malconformati, deperienti o eccessivamente ramosi, e volto a favorire la mescolanza delle specie, in particolare liberando, ove possibile, esemplari di faggio e abete bianco o comunque di specie differenti dal sorbo degli uccellatori. La copertura in alcune aree, dove l'intervento è più intenso, risulta inferiore al 50%;
- non è attesa rinnovazione al termine dell'intervento;
- il prelievo totale è di circa 618 m³, pari a 49 m³/ha, con un indice di prelievo medio in volume pari a circa il 52%;
- l'intervento non rispetta l'indice di copertura previsto dall'art. 22 del Regolamento Forestale vigente, pertanto viene richiesta l'autorizzazione in deroga allo stesso articolo; nella nota prot. 28894/A1813A dell'11/06/2020 viene chiarito che l'indice di copertura medio al termine dell'intervento sarà del 39%. Nella zona di boscaglia l'incidenza dell'intervento sulla copertura risulta maggiore poiché sono presenti pochi individui con le caratteristiche di stabilità e vitalità ricercate, mentre nella faggeta verrà rispettato l'indice di copertura prescritto dall'art. 22 del Regolamento Forestale;
- sono state contrassegnate le piante da rilasciare con anello di vernice al fusto di colore ROSSO e bollo di vernice al piede in posizione non asportabile;
- è previsto l'esbosco con gru a cavo ed utilizzo della viabilità esistente. Secondo il progetto d'intervento è possibile anche che venga realizzata una via di esbosco terrestre ma la stessa non viene descritta né individuata sulla cartografia tecnica allegata al progetto;
- la Ditta utilizzatrice risulta iscritta all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte al n° 252;

Considerato che:

- con la nota prot. n° 25599/A1813B del 25/05/2020 è stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente la sua sospensione dovuta alle misure straordinarie di contrasto della emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19 mediante confinamento sociale, che hanno imposto precise restrizioni alla libera circolazione delle persone e non consentono di effettuare sopralluoghi in situ;
- alla istanza è stata allegata documentazione fotografica che illustra lo stato del popolamento;

tutto ciò premesso i Sottoscritti funzionari esprimono, sotto il profilo tecnico, parere favorevole alla realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nel progetto di intervento allegato all'istanza n° 53632/2020/422, con le seguenti prescrizioni:

- l'esbosco dovrà avvenire unicamente utilizzando linee di gru a cavo e viabilità esistente. Qualora si rendesse necessario aprire una via di esbosco terrestre, anche se conforme a quanto previsto dalla lettera c, comma 1 dell'art. 52 del Regolamento forestale, la stessa dovrà essere autorizzata ai sensi dell'art. 6 dello stesso Regolamento;
- dovrà essere effettuato un monitoraggio delle aree oggetto di intervento nel corso dei successivi cinque anni dalla ultimazione delle operazioni di utilizzazione. Ove la rinnovazione presente o quella futura non garantisca un sufficiente grado di sostituzione dovranno essere effettuati degli interventi mirati di sotto-piantumazione con specie autoctone adatte alla stazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento Forestale;
- il pascolo nelle aree oggetto di intervento è vietato per un periodo di cinque anni. Tale divieto deve essere reso noto mediante affissione di specifici avvisi, e potrà essere rimosso unicamente quando non ciò comprometta la conservazione e rinnovazione del popolamento.

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento forestale per quanto riguarda:

- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- gli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34);
- la dichiarazione di regolare esecuzione redatta da tecnico forestale abilitato (art. 6, comma 5).

Torino 14/07/2020

Il Funzionario incaricato
Magnani Dott. For. Cristina



Visto

Il Responsabile di Settore

Elio Dott. For. Pulzoni

Firmato

